

Comunicazione avvio verifica dinamica della permanenza dei requisiti per l'esercizio dell'attività di mediatore marittimo ai sensi art. 6 del D.M. 26.10.2011 e dei soggetti iscritti nell'apposita sezione rea ai sensi art 8 del D.M. 26.10.2011

2024

L'ufficio registro imprese della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno avvierà il procedimento previsto dal decreto in oggetto e volto alla verifica dinamica (*revisione*) della permanenza dei requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività di mediatore marittimo disciplinata dalla legge 12 marzo 1968, n. 478 (*mediatore marittimo*). Detta verifica riguarda la permanenza dei requisiti necessari sia per le imprese che svolgono l'attività (*art.6 D.M. 26.10.2011*) sia per le persone fisiche che, pur non svolgenti l'attività, risultano iscritte nell'apposita sezione del R.E.A. (*art.8 D.M. 26.10.2011*).

Sia le imprese di mediazione marittima (art.6) che le persone fisiche iscritte nell'apposita sezione del R.E.A. (art.8) soggette alla revisione * (*si ricorda che risultano soggette alla revisione le posizioni iscritte da almeno 2 anni al registro imprese) **riceveranno, tramite Posta Elettronica Certificata (o raccomandata A/R nel caso la PEC sia risultata invalida/inesistente/revocata), apposita comunicazione contenente le modalità dell'adempimento al registro imprese; adempimento che dovrà essere effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.**

L'**omesso adempimento** (mancata presentazione della pratica al registro imprese nel termine dei 30 giorni sopra indicati) comporterà:

- per l'impresa: **inibizione alla continuazione dell'attività di mediazione marittima** con contestuale annotazione nella posizione R.E.A. della **cessazione della medesima attività;**
- per le persone fisiche: **cancellazione della posizione dall'apposita sezione** speciale persone fisiche del R.E.A.

21 Marzo 2024